

Rapporti di lavoro

Ancora più strette le maglie degli appalti a opera del decreto Coesione

Obbligatoria su tutti gli appalti la verifica della congruità della manodopera per il saldo finale dei lavori

di *Manuela Baltolu*

13 Maggio 2024

Dopo appena una settimana dall'entrata in vigore della legge 56 del 29 aprile 2024, che ha convertito con modificazioni il Dl 19 del 2 marzo 2024, arriva un'ulteriore "ritocco" alla regolamentazione degli appalti a opera del Dl 60 del 7 maggio 2024.

L'[articolo 28 del neonato Dl 60/2024](#), infatti, sostituisce integralmente i commi da 10 a 12 dell'articolo 29 del Dl 19/2024.

Nello specifico, la novella normativa dispone che nell'ambito degli appalti edili privati, prima di procedere al saldo finale dei lavori, dovrà ora essere il direttore dei lavori a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, secondo il disposto dell'articolo 8, comma 10-bis, del Dl 76/2020.

Solo in caso di mancata nomina del direttore di lavori, tale obbligo ricade invece sul committente, a differenza di quanto previsto nella versione precedente del testo, in cui il direttore dei lavori non era stato menzionato e la responsabilità era pertanto esclusivamente in capo al committente.

L'eventuale pagamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori comporterà, sempre in capo al direttore dei lavori o, in assenza di nomina, al committente, l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Per quanto riguarda i limiti economici che subordinano il saldo finale dei lavori all'acquisizione della certificazione di congruità, il decreto coesione riduce da 500.000 a 70.000 euro l'importo minimo del valore degli appalti privati ed elimina totalmente il limite per gli appalti pubblici (prima fissato in 150.000 euro), con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore del Dl 60/2024, ovvero dall'8 maggio 2024 saranno assoggettati alla nuova regolamentazione gli appalti pubblici di qualsiasi valore e gli appalti privati sopra i 70.000 euro, importo che, tra l'altro, corrisponde al valore già individuato ai fini dell'obbligo della congruità della manodopera in ambito privato dall'articolo 2, comma 3 del Dm 143 del 25 giugno 2021.

In caso di avvenuto saldo finale dei lavori pubblici da parte del responsabile del progetto, in mancanza dell'esito positivo delle verifiche, resta ferma la rilevanza di tale irregolarità ai fini della valutazione della performance operata dalla stazione appaltante, con conseguente comunicazione delle risultanze dell'accertamento all'Anac.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati